



Delibera n. 221/2020
30 Novembre 2020
Allegato A al Verbale n. 09/2020

Oggetto: Ratifica Memorandum of Understanding tra SAIPEM - INGV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020) e, in particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c), il quale prevede che il Presidente: *"adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione nei casi di necessità e urgenza da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;

VISTA la Legge 24 aprile 2020 n. 27 di Conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'articolo 100, comma 2, il quale prevede che: *"I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213"*;

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, articolo 1 comma 3 che proroga al 15 ottobre 2020 il termine previsto dal sopracitato articolo 100 comma 2 della legge n. 27 del 24.04.2020;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e in particolare l'articolo 1, comma 3;

VISTO il Memorandum of Understanding tra SAIPEM - INGV;



RAVVISATA la necessità di procedere alla sottoscrizione del Memorandum in questione, finalizzato all'esecuzione di studi e ricerche e individuazione di opportunità per la realizzazione di impianti geotermici;
TENUTO CONTO dell'urgenza a procedere;
su proposta del Presidente,

DELIBERA

Di ratificare il Memorandum of Understanding tra SAIPEM - INGV, sottoscritto in data 10 novembre 2020.

Firmato il 10/12/2020

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10/12/2020

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (“MOU”)

Tra

SAIPEM S.p.A., con sede legale in Via Martiri di Cefalonia 67, 20097, San Donato Milanese (MI) C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00825790157 nel prosieguo del presente atto denominata “**Saipem**”

e

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con sede legale in Roma via di Vigna Murata 605 C.F. e P. IVA 06838821004 nel prosieguo del presente atto denominato “**INGV**”

Saipem ed INGV di seguito congiuntamente denominate le “**Parti**” e individualmente come “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- Saipem ha da tempo avviato un programma di progettazione e sviluppo volto a facilitare il proprio ingresso nel campo delle energie rinnovabili ed è interessata ad esplorare possibili soluzioni tecnologiche per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile e per la coltivazione di risorse geotermiche;
- INGV ha il compito istituzionale di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati. È il centro primario della ricerca scientifica nazionale in ambito geofisico e vulcanologico e svolge attività istituzionale di sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e diffusione della cultura scientifica soprattutto nei seguenti ambiti: sismologia, vulcanologia, geochimica, geotermia, geomagnetismo, aeronomia, climatologia e in oceanografia. L’INGV può, inoltre, svolgere studi e fornire valutazioni relative ad attività industriali per quanto concerne le geoscienze. Al fine di mantenere la terzietà dell’ente, il monitoraggio di attività industriali in corso nel sottosuolo avviene solo tramite convenzioni con i ministeri vigilanti di riferimento e/o con istituzioni pubbliche territoriali.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL MOU

Saipem e INGV nel periodo di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione congiunta del presente MOU, collaboreranno per l’esecuzione di studi e ricerche e individuazione di opportunità per la realizzazione di impianti geotermici.

In particolare, la collaborazione sopra indicata prevede:

- INGV contribuirà con la gestione scientifica attraverso indagini ed analisi geologiche, geochimiche

- e geofisiche per la caratterizzazione della risorsa geotermica e mettendo a disposizione le conoscenze maturate negli studi condotti in precedenza relativamente a giacimenti geotermici;
- Saipem contribuirà allo studio della realizzabilità di impianti geotermici valutando le soluzioni tecniche disponibili. L'esecuzione di studi e ricerche potrà essere regolata da eventuali futuri contratti ad hoc con i clienti individuati. In tali contratti, a seguito della conclusione positiva dei processi autorizzativi interni di ciascuna Parte, Saipem e INGV si presenteranno insieme nell'ambito della collaborazione scientifico-industriale descritta dal presente MOU; Saipem avrà il ruolo di coordinamento della verifica di fattibilità industriale, mentre INGV avrà il ruolo di coordinamento scientifico delle analisi e delle valutazioni effettuate sempre e solo nelle fasi precedenti l'entrata in esercizio dell'impianto. Saipem si attiverà in modo indipendente per cercare possibili clienti ed interlocutori interessati a commissionare studi di fattibilità di coltivazioni di giacimenti geotermici e informerà l'INGV sull'eventuale interesse riscontrato in vari clienti ed interlocutori potenziali;
 - Qualora gli studi e le ricerche condotte dalle Parti, secondo il presente MOU, dovessero identificare un'effettiva possibilità di realizzare soluzioni per la coltivazione di giacimenti geotermici, Saipem, nell'ambito della collaborazione regolata dal presente MOU, potrà rivolgersi al proprio network di clienti per cercare di promuoverne la realizzazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, dal presente MOU, non sorge alcun obbligo a stipulare alcun contratto tra le Parti e per effetto della sua sottoscrizione nessun rapporto di reciproca esclusività e nessuna responsabilità od obbligazione di qualsivoglia natura si intenderà creata tra le Parti, fatta eccezione per quanto previsto negli articoli 2, 3, 7 e 8 del presente MOU.

Qualora dalle attività oggetto del presente MOU dovessero crearsi condizioni per ulteriori studi ed/o esplorazioni ed/o sperimentazioni ed/o differenti forme di collaborazione, le Parti concordano che tali nuove opportunità saranno oggetto di un nuovo accordo o documento di intesa, discusso e concordato sulla base degli elementi di dettaglio. Le Parti concordano altresì che l'eventuale sottoscrizione di tale accordo o documento di intesa sarà condizionata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni interne di ciascuna Parte.

Art. 2 - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ

Le informazioni scambiate tra le Parti in ottemperanza al presente MOU sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna (per sé e per il proprio personale, propri agenti, consulenti, subappaltatori e rispettivi dipendenti) a:

- far uso delle informazioni identificate come "riservate" esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente MOU;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni identificate come "riservate", proteggendo l'accesso e limitandolo al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere

confidenziale delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

- non rendere note in tutto o in parte a soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni identificate come “riservate” senza il previo consenso scritto dell’altra Parte. In caso di consenso, la Parte divulgante assicurerà e garantirà che tutte le entità terze a cui saranno divulgate le informazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente MOU (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i consulenti, gli agenti, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti) le mantengano riservate e dovrà ottenere da ciascuno dei suddetti un impegno di riservatezza, sostanzialmente alle stesse condizioni del presente MOU;
- i risultati conseguiti dall’INGV, per effetto del presente MOU, potranno essere divulgati su riviste scientifiche e con ambito ristretto alle occasioni di divulgazione scientifica (seminari, convegni, congressi, audizioni) previa condivisione con Saipem;

L’esistenza del presente MOU e del suo scopo potrà essere divulgata a mezzo stampa e sui media con il consenso scritto dell’altra Parte da ottenersi dalla Parte divulgante.

L’impegno alla confidenzialità sarà vincolante per le Parti, sia durante l’esecuzione che al termine del MOU e per ulteriori 5 (cinque) anni o fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti, fatte salve ogni attività divulgativa e di pubblicazione scientifica intrapresa da INGV avente ad oggetto i risultati da esso prodotti.

Art. 3 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ciascuna delle Parti conserverà i propri diritti di proprietà industriale/intellettuale pregressi alla data di questo MOU e nulla in questo MOU potrà essere considerato come cessione o concessione di tali diritti alle altre Parti.

I diritti di proprietà intellettuale o industriale derivanti dai risultati delle attività di cui al presente MOU saranno:

- A. di proprietà della Parte originatrice se relativi a miglioramenti e sviluppi di propri diritti di proprietà pregressi;
- B. di proprietà congiunta delle Parti se non specificatamente sviluppati su conoscenze esclusive di una Parte. In tal caso le Parti si impegnano a descrivere e definire in un documento comune tali eventuali ritrovati. Qualsiasi relativa azione a protezione sarà svolta con il consenso scritto dell’altra Parte.

Ciascuna Parte avrà un diritto non-esclusivo, gratuito, non-trasferibile di utilizzare i ritrovati di cui al punto B) limitatamente ai propri campi di attività come descritti nelle premesse e cioè:

- INGV per condurre la ricerca scientifica attraverso indagini ed analisi geologiche, geochimiche e geofisiche per la caratterizzazione della risorsa geotermica e pubblicarne i risultati su riviste scientifiche e con ambito ristretto alle occasioni di divulgazione scientifica (seminari, convegni,

- congressi, audizioni) previa condivisione con Saipem;
- Saipem per valutare sul piano industriale la fattibilità di soluzioni tecniche per la realizzazione di un impianto per la coltivazione del calore geotermico.

Art. 4 - DURATA DEL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Il presente MOU avrà validità di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione congiunta del presente MOU, prorogabile entro novanta (90 giorni) dalla scadenza solo per accordo scritto tra le Parti. Lo scadere del presente MOU (così come il recesso ai sensi dell'art. 5) non potrà essere utilizzato da alcuna delle Parti per avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti dell'altra Parte, nei limiti dell'art. 1229 c.c. La conclusione di accordi di implementazione del presente MOU non costituisce un obbligo per le Parti, che non avranno diritto ad alcun risarcimento, rimborso o indennizzo per l'ipotesi della mancata conclusione degli stessi nei limiti dell'art. 1229 c.c.

Art. 5 - RECESSO

È consentito a ciascuna Parte recedere dal presente MOU, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso il MOU cesserà di avere effetti dalla data di efficacia del recesso, fatte salve le attività ancora in corso.

Art. 6 - VARIE

Ciascuna delle Parti sosterrà direttamente i propri costi relativi alla stipulazione del presente MOU. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte che ha interesse a chiederla.

Art. 7 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Il presente MOU è regolato dal diritto italiano, con esclusione di qualsiasi rinvio alle leggi straniere. Qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, derivante, relativa o comunque connessa alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, adempimento del presente MOU - previo necessario tentativo di composizione bonaria tra le Parti - sarà soggetta alla giurisdizione italiana e relativamente ad essa sarà competente a decidere in via esclusiva il foro di Milano.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

INGV prende atto che Saipem si è dotata di un modello di Organizzazione Gestione e Controllo (che include anche il Codice Etico di Saipem), ai sensi del D.lgs. 231/2001, pubblicato sul proprio sito internet www.saipem.com.

Saipem prende atto che INGV ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e nonché un Piano Triennale (2020-2022) Integrato Performance Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012, pubblicati sul proprio sito internet www.ingv.it

Con riferimento all'attuazione del presente MOU, ciascuna Parte si impegna al rispetto del proprio Codice Etico e delle proprie procedure in materia di anticorruzione, nonché delle leggi anticorruzione applicabili. Ciascuna Parte dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interesse come descritta nel rispettivo Codice Etico, nemmeno potenziale, impegnandosi a informare tempestivamente l'altra Parte nel caso in cui una siffatta situazione dovesse manifestarsi nel corso dell'esecuzione del MOU medesimo.

Ciascuna Parte avrà il diritto di effettuare un audit all'altra Parte, con riferimento alle attività legate al MOU, nel caso in cui ritenga in modo ragionevole che tale altra Parte possa aver violato le leggi anticorruzione applicabili e/o i propri obblighi di cui al presente Art. 8.

Le Parti concordano che ogni mancata conformità, anche parziale, di una delle Parti con le sopra menzionate dichiarazioni e obbligazioni, ragionevolmente risultanti in conseguenze avverse per l'altra Parte adempiente, sarà considerata una violazione materiale in relazione a questo MOU e, come conseguenza, attribuirà alla Parte adempiente il diritto di recedere unilateralmente, anche durante la sua esecuzione, o di risolvere questo MOU nei confronti della Parte inadempiente, attraverso notifica ai sensi del successivo Art. 9, che includerà una breve descrizione delle circostanze o dei procedimenti legali che dimostrino tali mancate conformità.

Art. 9 - CORRISPONDENZA - COMUNICAZIONI

La corrispondenza e le comunicazioni tra le Parti relative al presente MOU andranno inviate ai seguenti destinatari:

Per Saipem :

Paolo Allara

Paolo.Allara@saipem.com

Per INGV:

Fabio Di Felice, fabio.difelice@ingv.it

Monia Procesi, monia.procesi@ingv.it

Art. 10 - TRATTAMENTO DATI

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in qualità di titolari autonomi, tratteranno i dati personali di cui dovessero eventualmente venire a conoscenza nell'esecuzione del presente MOU e delle attività dallo stesso previste in conformità con quanto sancito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 11 - FORMA SCRITTA

Il presente MOU, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le Parti, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato

esclusivamente per atto scritto con l'accordo delle Parti.

Art. 12 - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI

Alla scadenza, in caso di recesso o risoluzione per qualsiasi motivo del presente MOU, le Parti si impegnano reciprocamente su richiesta scritta a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all'atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni e dati confidenziali in essi contenuti. Nonostante la restituzione dei documenti, gli obblighi di confidenzialità permarranno ai sensi del presente MOU.

Art. 13 - NULLITA' CLAUSOLE

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente MOU, non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente MOU, che rimarranno valide e vincolanti per le Parti. Verificandosi tale ipotesi, le Parti sostituiranno tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito e contenuto della prima.

Art. 14 - COPIE

Il presente MOU viene redatto in più copie, ognuna delle quali aventi il medesimo valore e tutte saranno considerate come il medesimo documento. Il MOU potrà essere sottoscritto ed inviato a mezzo posta elettronica certificata, che avrà la medesima efficacia rispetto al documento sottoscritto a mano.

Letto, approvato e sottoscritto in Milano, il __/__/2020

Per Saipem _____

Per l'INGV il Presidente Prof. Carlo Doglioni _____

Le Parti, nel riconoscere che il presente MOU è stato negoziato e concordato tra le stesse, espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 c.c.

Purtuttavia, le sotto riportate clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare per specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.:

- articolo 4 - durata;
- articolo 5 - recesso;
- articolo 7 - legge applicabile e foro esclusivo;
- art. 8 - responsabilità amministrativa;
- art. 12 - restituzione documenti.

Per Saipem _____

Per l'INGV il Presidente Prof. Carlo Doglioni _____